



**Newsletter n. 12/2024 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte costituzionale**

1. Corte cost., 11 marzo 2024, n. 40, arruolamento nella Guardia di finanza e causa di esclusione automatica della guida in stato di ebbrezza;
2. Corte cost., ord. 27 febbraio 2024, n. 30, concessioni autostradali e profili abrogatori da sopravvenienza normativa.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

3. Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4, sulla sospensione "impropria" del processo;
4. Cons. Stato, sez. IV, ord. 21 marzo 2024, n. 2789, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea della legislazione nazionale in materia di trattamento delle sostanze pericolose;
5. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2694, accesso documentale ed attività di interesse pubblico di enti privati;
6. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2223, sul potere discrezionale del giudice amministrativo di disporre la verifica o la consulenza tecnica;
7. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1305, sulla posizione del soggetto il cui intervento è stato dichiarato irricevibile in primo grado;

8. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1297, sul potere regolatorio in tema di *jus aedificandi*;
9. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1295, sul diritto di accesso dei sindacati anche non rappresentativi;
10. Cons. Stato, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1016, sull'onere probatorio in materia di abusi edilizi;
11. Cons. Stato, sez. VII, 31 gennaio 2024, n. 995, limitazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e profili di legittimità costituzionale;
12. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915, competenza comunale e regolamento su sostanze fitosanitarie ed erbicidi;
13. T.a.r. per il Veneto, sez. III, 7 marzo 2024, n. 419, in una gara a più lotti l'annullamento del bando in un lotto specifico rileva su tutti i lotti se la gara è unica;
14. T.a.r. per la Campania, sez. II, 4 marzo 2024, n. 566, all'autorizzazione ambientale non si applica la proroga "covid";
15. T.a.r. per l'Umbria, sez. I, ord. 13 febbraio 2024, n. 96, iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea e requisito della residenza in un comune dell'Umbria.

### Normativa e altre novità di interesse

16. Legge 13 marzo 2024, n. 30 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (in G.U., serie generale, n. 66 del 19 marzo 2024).

## Corte costituzionale

(1)

**Arruolamento nella Guardia di finanza e causa di esclusione automatica della guida in stato di ebbrezza.**

[Corte costituzionale, 11 marzo 2024, n. 40 – Pres. Barbera, Red. D’Alberti](#)

E’ incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione, l’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 12 maggio 1995 (attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della guardia di finanza), nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche “la guida in stato di ebbrezza costituente reato”.

La disposizione censurata contrasta con il principio della finalità rieducativa della pena, perché l’automatica esclusione dal concorso, senza alcuna possibilità per l’amministrazione di valutare diversamente la condotta del candidato sotto il profilo dell’incensurabilità, impedirebbe alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata per quel reato, di esplicare in pieno la sua funzione rieducativa e risocializzante, depotenziandone gli effetti.

La prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano, infatti, tra le funzioni peculiari del corpo della Guardia di finanza, e spettano, invece, prevalentemente alla Polizia di Stato, tramite la polizia stradale.

La disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza.

Il medesimo comportamento non preclude automaticamente l’accesso alla diversa forza di polizia, la quale, invece, valuta caso per caso la rilevanza, in

sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell'incensurabilità della condotta.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**L'ordinanza di rimessione alla Corte (Cons. Stato, sez. II, n. 4481 del 2023) è stata oggetto di News UM n. 88 del 7 luglio 2023.**

(2)

**Concessioni autostradali e profili abrogatori da sopravvenienza normativa.**

**[Corte costituzionale, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 30 – Pres. Barbera, Red. Patroni Griffi](#)**

La Corte costituzionale, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza), trasfuso nell'art. 7 - ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta.

La sopravvenienza normativa, di cui all'art. 14-*bis* del d.l. n. 145 del 2023, comporta, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, un'abrogazione delle norme censurate, in quanto reca una nuova regolazione della materia in cui queste ultime si inseriscono.

La norma *de quo*, nel provvedere sulla concessione autostradale in senso uguale e contrario alla precedente legge, non si limita a stabilire le regole

della prosecuzione del rapporto, ma ritira gli effetti conseguenti alla risoluzione, caducando le regole previgenti.

**La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 27 del 18 marzo 2024.**

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(3)**

**Sulla sospensione “impropria” del processo.**

**[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 marzo 2024, n. 4 – Pres. Maruotti, Est. De Nictolis](#)**

Ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi:

a) nel processo amministrativo la sospensione del processo è disciplinata – ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. - dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea; a sua volta il c.p.c., come interpretato dal diritto vivente della Corte di cassazione, nella lettura datane dalla Corte costituzionale, non contempla la sospensione del processo per ragioni di opportunità;

b) la c.d. sospensione impropria “in senso lato” del processo, ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio *de quo*, costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria “in senso stretto” (ossia disposta nel giudizio in cui

viene sollevata questione di costituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria) una sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere "pregiudiziale", avuto riguardo alla portata "normativa" delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE, e al valore di precedente parzialmente vincolante delle pronunce dell'Adunanza plenaria;

c) la sospensione impropria "in senso lato" va adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la Corte di giustizia UE, l'Adunanza plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria "in senso stretto" nelle prime due ipotesi);

d) un effetto equivalente a quello sub c) può essere conseguito mediante una sospensione sull'accordo delle parti ex art. 296 c.p.c.; una sospensione ai sensi dell'art. 296 c.p.c. è inoltre adottabile allorché la questione rilevante nel giudizio *de quo* sia analoga, ma non identica, a quella già pendente davanti la Corte costituzionale, la Corte di giustizia UE, l'Adunanza plenaria; in ogni caso, la sospensione ex art. 296 c.p.c. va disposta nel rispetto dei relativi presupposti normativi, tenendo conto che il termine massimo di durata della sospensione, ivi previsto, non è né perentorio né elemento indefettibile della fattispecie, e va modulato caso per caso sulla scorta di una valutazione prognostica circa il tempo necessario per la definizione della questione pregiudiziale pendente in diverso giudizio;

e) le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sottese alla c.d. sospensione impropria "in senso lato" possono essere soddisfatte, oltre che con la sospensione ex art. 295 c.p.c. (o 296 c.p.c.), anche a mezzo del rinvio dell'udienza a data fissa (o eccezionalmente a data da destinarsi) o della cancellazione della causa dal ruolo, nel rigoroso rispetto dei relativi presupposti normativi;

f) nella fisiologica applicazione delle vigenti norme processuali, se il processo subisce una stasi per attendere la definizione di una questione di costituzionalità, di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all'Adunanza plenaria pendente in un diverso giudizio, attraverso,

alternativamente, gli istituti (1) della sospensione ex art. 295 c.p.c., (2) della sospensione ex art. 296 c.p.c. senza indicazione della data della nuova udienza, (3) della sospensione ex art. 296 c.p.c. con indicazione della data della nuova udienza, (4) del rinvio dell'udienza a data fissa o, eccezionalmente, a data da destinare, (5) della cancellazione della causa dal ruolo: (i) nella prima e seconda ipotesi le parti hanno l'onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; (ii) nella terza e quarta ipotesi il processo prosegue, senza impulso di parte, all'udienza indicata nell'ordinanza di sospensione o nel verbale di udienza che dispone il rinvio o comunque fissata d'ufficio; (iii) nella quinta ipotesi il processo prosegue se la parte presenta istanza di fissazione di udienza entro il termine di perenzione ordinaria;

g) ove venga adottata un'ordinanza di sospensione impropria "in senso lato" senza l'audizione e/o il consenso delle parti, tale ordinanza, se non contestata con i rimedi che l'ordinamento appresta, onera le parti di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.;

h) ove l'ordinanza di sospensione del processo non fissi già la data dell'udienza di prosecuzione, il termine di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., entro cui le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo, a seguito di qualsivoglia ipotesi di sua sospensione senza indicazione della nuova data di udienza, ha natura di termine perentorio;

i) la perentorietà di tale termine va ribadita anche ove si traduca, nell'inerzia delle parti, in un ostacolo di fatto all'applicazione del diritto eurounitario, perché 1) il diritto eurounitario riconosce l'autonomia processuale degli Stati membri a condizione del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, 2) il diritto eurounitario non impedisce la previsione di termini processuali perentori, purché proporzionati e non discriminatori, e 3) il termine di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., alla luce della giurisprudenza eurounitaria, è proporzionato, non discriminatorio, e la complessiva disciplina contenuta nell'art. 80 c.p.a. non è ambigua.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario; la questione era stata deferita all'Adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 9876 del 2023, oggetto di News UM n. 1 del 9 gennaio 2024.**

**(4)**

**Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea della legislazione nazionale in materia di trattamento delle sostanze pericolose.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 21 marzo 2024, n. 2789 – Pres. Lopilato, Est. Conforti**

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all'art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'art. 3, n. 11, della direttiva 2012/18/UE, contempra il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE”;

b) se l'art. 7 della direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell'art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell'art. 13, commi 1, 2 e 5, del



d.lgs. n. 105 del 2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE.

Nell'effettuare il rinvio pregiudiziale, la sezione ha anche sollecitato, con dovizia di argomenti, la Corte di giustizia UE a prendere posizione sul tema della responsabilità civile del giudice nazionale di ultima istanza allorquando non disponga, motivatamente, un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato FUE.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario. Un precedente analogo rinvio era stato dichiarato irricevibile da Corte di giustizia Ue, sez. VI, 15 dicembre 2022, C-144/22, oggetto della News UM n.19 del 6 febbraio 2023.**

(5)

**Accesso documentale ed attività di interesse pubblico di enti privati.**

[Consiglio di Stato, sezione V, 20 marzo 2024, n. 2694 – Pres. Caringella, Est. Maggio](#)

L'art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, ammette l'accesso agli atti "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

L'interesse all'ostensione degli atti inerenti attività di pubblico interesse può discendere da notizie di stampa, le quali devono ritenersi idonee, in assenza di dati ed elementi conoscitivi più specifici e dettagliati, a radicare l'interesse, concreto e attuale all'accesso degli atti richiesti, potendo essere i medesimi potenzialmente idonei a consentire la violazione delle prescrizioni di legge che impongono di remunerare le prestazioni professionali con un equo compenso.

(Nella fattispecie in esame, la sezione ha ritenuto che, pur muovendo dalla natura privatistica di ASMEL, l'attività dalla stessa posta in essere, nel sottoscrivere l'accordo quadro di cui è stata chiesta l'ostensione, sia di pubblico interesse. Ha statuito che sono ostensibili l'accordo quadro e tutti gli altri atti, nella disponibilità della stessa, richiesti dall'ordine degli avvocati di Roma, quale ente esponentiale della categoria degli avvocati).

(6)

**Sul potere discrezionale del giudice amministrativo di disporre la verifica o la consulenza tecnica.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, 7 marzo 2024, n. 2223 – Pres. Saltelli, Est. Frigida](#)**

La verifica, analogamente alla consulenza tecnica d'ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, sicché non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto

processo per non aver il giudice (di primo grado) dato seguito alla su citata richiesta dell'interessato.

(7)

**Sulla posizione del soggetto il cui intervento è stato dichiarato irricevibile in primo grado.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 8 febbraio 2024, n. 1305 – Pres. Saltelli, Est. Filippini](#)

La memoria di costituzione in appello del soggetto il cui intervento è stato dichiarato irricevibile in primo grado ed il cui capo della sentenza non è stato impugnato non può essere riqualificata come un sostanziale atto di appello incidentale se manca la necessaria notifica alle controparti; incombente, quest'ultimo, che risulta specificamente imposto dall'art. 333 c.p.c. (richiamato dall'art. 96 c.p.a.).

(8)

**Sul potere regolatorio in tema di *jus aedificandi*.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 8 febbraio 2024, n. 1297 – Pres. Saltelli, Est. Filippini](#)

Il regolamento edilizio discrezionalmente adottato da un ente locale che prima del 1967 abbia subordinato l'esercizio del *jus aedificandi* al rilascio della licenza edilizia anche per l'edificazione al di fuori del centro abitato non integra la violazione del principio di uguaglianza formale e/o sostanziale sotto il profilo anche della diversità di trattamento a cui sarebbero stati sottoposti in relazione all'esercizio del *jus aedificandi*, a seconda che l'edificazione fosse o meno avvenuta in un comune che aveva adottato quel regolamento, intuitivamente diverse essendo le singole realtà locali, con la

conseguenza che neppure è immediatamente apprezzabile la violazione del principio di uguaglianza e la connessa diversità di trattamento.

Il rilascio del certificato di abitabilità non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive in quanto la illiceità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità che riguarda profili diversi; i due provvedimenti svolgono funzioni differenti e hanno diversi presupposti che ne condizionano il rispettivo rilascio: il certificato di agibilità serve ad accertare che l'immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell'intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano l'area da esso interessata.

(9)

**Sul diritto di accesso dei sindacati anche non rappresentativi.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 8 febbraio 2024, n. 1295 – Pres. Saltelli, Est. De Carlo](#)

Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale anche non rappresentativa ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera, purché l'accesso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro.

(10)

**Sull'onere probatorio in materia di abusi edilizi.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 1° febbraio 2024, n. 1016 – Pres. Saltelli, Est. Filippini](#)

È il proprietario (o il responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

(11)

**Limitazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e profili di legittimità costituzionale.**

[Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 31 gennaio 2024, n. 995 - Pres. Chieppa, Est. Franconiero](#)

Sono rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione *de qua* discrimina in modo non ragionevole una categoria di professionisti, ai quali l'ordinamento pacificamente consente di operare come consulenti fiscali, di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali, di trattare e conservare i dati contabili, senza però poter rilasciare il visto di conformità.

Questa limitazione soggettiva si pone in contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione, che, nell'assicurare la libertà dell'iniziativa economica, ha inteso tutelare anche la concorrenza sia in senso soggettivo (regime nel quale è assicurata a ciascun soggetto la libertà di iniziativa economica), sia in senso

oggettivo (regime in cui la presenza sul mercato di una pluralità di operatori fa sì che le condizioni di mercato non siano influenzate da uno solo di essi).

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**(12)**

**Competenza comunale e regolamento su sostanze fitosanitarie ed erbicidi.**

[Consiglio di Stato, sezione VI, 30 gennaio 2024, n. 915 - Pres. Montedoro, Est. Mathà](#)

Il Comune non può ad adottare un regolamento, contenente limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato su sostanze fitosanitarie ed erbicidi, all'interno del proprio territorio comunale.

Mancando un qualsiasi riscontro nel diritto positivo, il ragionamento sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali, nelle materie di loro riservata o delegata competenza, non persuade.

Soltanto in alcuni ristretti aspetti residuali, tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale, si riscontrano margini funzionali di intervento comunale, che esulano, però, dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche.

Non può fondarsi una tale competenza sul principio di precauzione di derivazione europea o statale, in ragione dell'ostacolo del diritto dell'Unione europea che disciplina l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari.

**(13)**

**In una gara a più lotti l'annullamento del bando in un lotto specifico rileva su tutti i lotti se la gara è unica.**

[T.a.r. per il Veneto, sez. III, 7 marzo 2024, n. 419 – Pres. Farina, Est. Nasini](#)

In materia di gara suddivisa in più lotti funzionali l'annullamento del bando unitamente agli atti e provvedimenti di uno o più specifici lotti, per effetto di una sentenza, anche passata in giudicato, può determinare la caducazione automatica degli altri lotti soltanto qualora, in ragione delle caratteristiche concrete della gara, così come emergenti dalla *lex specialis*, si possa ritenere che la procedura, pur divisa in lotti, afferisca a un unico appalto.

Ne consegue che gli atti di tutti i lotti, in caso di annullamento del bando per una contrarietà sostanziale al diritto eurounitario, *simul stabunt simul cadent*.

(14)

**All'autorizzazione ambientale non si applica la proroga "covid".**

[T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 4 marzo 2024, n. 566 – Pres. Durante, Est. Marena](#)

In presenza del vincolo paesaggistico non può formarsi alcun silenzio - assenso sulla domanda di condono, neppure nell'ambito regionale campano, con riferimento all'ultimo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, ostandovi le contrarie previsioni contenute nell'art. 7 della l. reg. Campania n. 10 del 2004 (non travolto dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della sentenza della Corte cost. n. 49 del 10 febbraio 2006), secondo cui le domande di condono devono essere definite con un provvedimento esplicito entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, essendo stata espressamente prevista l'applicazione dell'art. 4 della l. reg. n. 19 del 2001, che si riferisce all'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione provinciale competente.

(15)

**Iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea e requisito della residenza in un comune dell'Umbria.**

**[T.a.r. per l'Umbria, sezione I, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 96 - Pres. Ungari, Est. Carrarelli](#)**

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della regione Umbria n. 17 del 1994, come risultante a seguito dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 15.

La previsione normativa *de qua*, nel porre quale requisito per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e conseguentemente per l'accesso al relativo esame di ammissione la residenza in un comune dell'Umbria (requisito non previsto dalla legge nazionale) introduce una limitazione alla concorrenza, andando a ledere la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La disposizione viola, poi, il canone di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che il richiesto requisito della residenza in un comune dell'Umbria non appare ispirarsi ad una *ratio* omogenea rispetto agli altri requisiti richiesti dal medesimo articolo.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(16)**

**[Legge 13 marzo 2024, n. 30](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la**



**realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (in G.U., serie generale, n. 66 del 19 marzo 2024).**

**Il servizio Newsletter sarà sospeso per le ferie pasquali e riprenderà l'8 aprile.**